

Malattia e calcolo del “comporto” (art. 52 CCNL)

Che cos'è il comporto ?

E' il periodo durante il quale l'azienda deve conservare il posto di lavoro e l'intero trattamento economico.

- Come si calcola il comporto?

Il comporto può essere di due tipi:

- **“Secco”**: quando il periodo di conservazione del posto + riferito ad un'unica ed ininterrotta malattia;
- **“per sommatoria o frazionato”** quando nel CCNL si prevede un arco di tempo entro il quale la somma di più periodi di malattia non può superare un determinato limite (esempio 36,48....mesi)
- il calcolo viene effettuato con riferimento ai 48 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato.

- Qual è l'assenza massima consentita per malattia?

Comporto secco:

- **6 mesi** fino a 5 anni
- **8 mesi** da oltre 5 fino a 10 anni
- **12 mesi** dal oltre 10 e fino a 15 anni
- **15 mesi** da oltre 15 fino a 20 anni
- **18 mesi** da oltre 20 fino a 25 anni
- **22 mesi** oltre i 25 anni.

Comporto per sommatoria:

- **8 mesi** fino a 5 anni
- **10 mesi** da oltre 5 e fino a 10 anni
- **14 mesi** da oltre 10 e fino a 15 anni
- **18 mesi** da oltre 15 a fino a 20 anni
- **22 mesi** da oltre 20 e fino a 25 anni
- **24 mesi** oltre i 25 anni.
-

Aumento del 50% con un minimo di 12 ed un massimo di 24 complessivi mesi per **tbc** (sia in caso di ricovero in sanatorio, che di accentrata necessità di cura), nonché per malattie di carattere **oncologico** e di sindrome da **immunodeficienza acquisita** (AIDS)

- In caso di prolungamento della malattia, cosa bisogna fare prima che sia finito il periodo?

Utilizzare l'aspettativa non retribuita.

Trascorsi i periodi di periodo, il lavoratore, può richiedere un'aspettativa non retribuita di massimo 8 mesi. In caso di ripetizione non si possono superare i 12 mesi nell'arco di un quinquennio.

- L'azienda è obbligata a segnalare al lavoratore l'approssimarsi della scadenza del periodo di periodo?

Si, le aziende segnaleranno con un mese di anticipo la scadenza del periodo di periodo contrattualmente previsto.

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un trattamento terapeutico di riabilitazione, possono fruire di un'aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni, finalizzato a favorirne il recupero sociale e la riabilitazione.

L'aspettativa non è concedibile agli ultrasessantenni in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia.